

**DELIBERAZIONE 17 FEBBRAIO 2026**

**38/2026/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA VERSIONE EMENDATA DELLA METODOLOGIA PER IL CALCOLO  
DELLA CAPACITÀ PER L'ORIZZONTE TEMPORALE DI LUNGO TERMINE PER LA REGIONE  
(CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (REGOLAMENTO  
FCA)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1374<sup>a</sup> riunione del 17 febbraio 2026

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 (di seguito: Regolamento FCA);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942) che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943) come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1747;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 che modifica i Regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al Regolamento (UE) 2019/943;
- il Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i Regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 novembre 2019, 463/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 323/2020/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2021, 4/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 4/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2025, 461/2025/R/eel;
- la decisione ACER 06/2016 del 17 novembre 2016, recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la Regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*), cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- la decisione ACER 04/2024 del 19 marzo 2024 (di seguito: decisione ACER 04/2024) recante la modifica della determinazione delle CCR, che ha istituito la Regione *Central Europe* (di seguito: CCR *Central Europe*) costituita dalla fusione tra le regioni esistenti *Core* e *Italy North* attraverso un processo graduale che vede come primo obiettivo la predisposizione di un’unica metodologia per il calcolo della capacità per il mercato del giorno prima;
- la decisione ACER 10/2025 del 16 dicembre 2025, che ha previsto l’estensione al mercato infragiornaliero della CCR *Central Europe* e istituito una nuova Regione composta dalla sola frontiera elettrica tra Italia e Montenegro (cd. Regione ITME);
- il documento “*CCR Italy North Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* INERRF) con cui si sono istituiti, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento FCA, e il relativo Segretariato, assegnato in gestione all’Autorità;
- il documento “*Methodology for long-term cross-zonal capacity calculation for Italy North CCR in accordance with Article 10 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*”, di giugno 2025, inviato all’Autorità dalla Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), con comunicazione del 8 agosto 2025, prot. Autorità 56323 del 8 agosto 2025 (di seguito: comunicazione 8 agosto 2025) recante la metodologia emendata per la determinazione della capacità disponibile per l’orizzonte temporale di lungo termine, (di seguito: nuova proposta LT CCM per la CCR *Italy North*);
- la comunicazione del 10 febbraio 2026, prot. Autorità 9862 del 10 febbraio 2026, inviata dall’Autorità per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North* per comunicare l’esito della votazione elettronica relativa alla decisione in merito alla metodologia emendata (di seguito: comunicazione INERRF).

**CONSIDERATO CHE:**

- la decisione ACER 04/2024 ha istituito, ai soli fini del calcolo della capacità per il mercato del giorno prima, la CCR *Central Europe*, costituita dalla fusione tra le due regioni esistenti *Core* e *Italy North*; tale fusione prevede l’adozione dell’approccio

- flow-based* anche per le frontiere afferenti alla CCR *Italy North*, segnando un cambio di paradigma per l'allocazione della capacità sulla frontiera settentrionale italiana;
- la decisione ACER 10/2025 del 16 dicembre 2025 ha esteso la CCR *Central Europe* anche alla metodologia di calcolo della capacità per il mercato infragiornaliero, mantenendo inalterati gli ambiti geografici originari per l'orizzonte temporale di lungo termine;
  - ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento FCA, i TSO di ciascuna CCR devono sviluppare una metodologia comune per il calcolo della capacità di lungo termine (*Long Term Capacity Calculation Methodology*, di seguito LT CCM) per gli orizzonti temporali annuale e mensile nella rispettiva Regione;
  - l'approccio usato nelle metodologie comuni di calcolo della capacità è basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione oppure di tipo *flow-based* (articolo 10.2 del Regolamento FCA);
  - ai sensi dell'articolo 10.3 del Regolamento FCA, la metodologia di calcolo della capacità per gli orizzonti temporali annuale e mensile deve essere compatibile con la metodologia di calcolo della capacità stabilita per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero a norma dell'articolo 21.1 del Regolamento CACM;
  - l'articolo 4.7 del Regolamento FCA prevede che le proposte di termini e condizioni o le metodologie (tra cui la LT CCM), nonché eventuali modifiche, previa consultazione delle parti interessate della durata di almeno un mese, siano presentate per l'approvazione a tutte le Autorità di regolazione della Regione interessata;
  - ai sensi dell'articolo 4.9 del Regolamento FCA, le Autorità di regolazione nazionali si consultano, collaborano e si coordinano al fine di raggiungere un accordo entro sei mesi dal ricevimento delle proposte di termini e condizioni, o delle metodologie da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
  - l'articolo 4.10 del Regolamento FCA prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro i termini di cui all'articolo 4.9, o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi ACER adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall'articolo 5.3 e dall'articolo 6.10 del Regolamento (UE) 2019/942;
  - ai sensi dell'articolo 4.5 del Regolamento FCA, prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, le Autorità di regolazione competenti, se necessario, rivedono le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del Regolamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato;
  - la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4.6 del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno della piattaforma INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* INERRF.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 10.4 del Regolamento FCA, il calcolo coordinato della capacità di lungo termine (orizzonti temporali annuale e mensile) in ciascuna CCR può essere effettuato tramite:
  - un approccio multiscenario basato sulle stesse assunzioni e metodologie di calcolo utilizzate nel calcolo della capacità per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero sviluppato per la medesima regione ai sensi del Regolamento CACM;
  - un approccio statistico basato sulla serie storica della capacità interzonale per gli orizzonti temporali del giorno prima o infragiornaliero qualora possa essere dimostrato che tale approccio:(i) risulti più efficiente, (ii) tenga meglio in conto le incertezze insite nel calcolo della capacità di lungo termine; (iii) incrementi il benessere sociale a pari condizioni di sicurezza dell'esercizio;
- le metodologie di calcolo della capacità per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero della Regione *Italy North* si basano sul calcolo coordinato della capacità, e pertanto la compatibilità della metodologia per il calcolo coordinato della capacità di lungo termine, come prescritta dall'articolo 10.3 del Regolamento FCA, è ottenuta adottando un approccio statistico che utilizza input storici provenienti dai processi giornaliero e infragiornaliero;
- i TSO della CCR *Italy North* hanno predisposto una prima versione della LT CCM che è stata approvata dalle Autorità di regolazione della CCR il 15 dicembre 2020; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 4/2021/R/eel;
- al fine di consentire lo svolgimento del processo di calcolo della capacità per gli orizzonti di lungo termine, la LT CCM approvata (Articolo 5) dispone che siano raccolti e messi a disposizione i seguenti dati di input, per ciascun confine/direzione della CCR:
  - a. Serie storiche della *Net Transmission Capacity* (di seguito: NTC) allocata, riferite agli ultimi tre anni;
  - b. Serie storiche delle riduzioni di NTC, riconducibili a interventi di manutenzione ovvero a vincoli operativi aggiuntivi, riferite agli ultimi tre anni;
  - c. Date di messa in servizio dei nuovi investimenti infrastrutturali realizzati negli esercizi precedenti;
  - d. Serie storiche delle riduzioni in tempo reale e dei *curtailment* di capacità, riferite agli ultimi tre anni;
  - e. Periodi di indisponibilità eccezionale e non pianificata, riferiti agli ultimi tre anni;
  - f. Informazioni aggiuntive connesse ai processi di calcolo della capacità giornaliera e infragiornaliera, quali *red flags*, vincoli di allocazione, attivazioni dell'*export corner* e fallimenti del processo di calcolo, che saranno considerate come parametri di filtraggio nell'analisi statistica.

- l'analisi statistica dei dati storici raccolti è effettuata secondo le seguenti fasi:
  - a. Il dataset iniziale utilizzato per il calcolo della capacità di lungo termine è costituito dai valori storici di capacità di scambio transfrontaliera per ciascun confine, in entrambe le direzioni (import ed export);
  - b. Dal dataset vengono esclusi tutti i valori di NTC relativi a ore non rappresentative all'interno del CCR *Italy North*, con particolare riferimento alle fasce orarie influenzate da: vincoli di allocazione; riduzioni di capacità in tempo reale; *curtailment* di capacità; periodi di indisponibilità eccezionale non pianificata; attivazioni dell'*export corner*; fallimenti del processo di calcolo della capacità giornaliera e infragiornaliera;
  - c. Per ciascun valore storico di NTC per confine, viene aggiunta l'eventuale riduzione di NTC corrispondente, al fine di ottenere una capacità riferita a una configurazione di rete pienamente disponibile (ossia priva di interventi di manutenzione che ne limitino la capacità);
  - d. Gli elementi di rete di nuova realizzazione, entrati in esercizio nel periodo storico considerato, sono specificamente inclusi nell'analisi, al fine di tener conto del loro impatto su tutti i valori storici di NTC;
  - e. Il dataset è suddiviso in quattro differenti periodi stagionali (invernale picco e fuori picco, estivo picco e fuori picco);
  - f. Ai fini della determinazione della capacità di lungo termine per ciascun confine e per ciascun periodo stagionale, è fissato un livello di rischio pari al 3%.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 4.7 del Regolamento FCA, a giugno 2025 i TSO della CCR *Italy North* hanno predisposto una proposta di emendamento alla LT CCM per la CCR *Italy North*; detta nuova proposta è stata inviata da Terna all'Autorità con la comunicazione 8 agosto 2025;
- le principali proposte di emendamento, che sono state poste in consultazione dai TSO della CCR *Italy North* dal 26 giugno al 25 luglio 2025 sono finalizzate a consentire di considerare, nell'elaborazione statistica, i campioni di NTC calcolati a seguito della messa in esercizio del progetto *export corner* nei processi di calcolo della capacità giornaliera, avvenuta nel 2024, e infragiornaliera, avvenuta nel 2023;
- poiché la LT CCM si basa su tre anni di serie storiche NTC, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella gestione del suo impatto sul calcolo della capacità di lungo termine, l'attivazione dell'*export corner* è stata introdotta come parametro opzionale, rimettendo ai TSO della Regione *Italy North* la scelta se includerlo o meno nel calcolo della capacità per i prodotti di lungo termine in ragione dell'accuratezza riscontrata sui dati disponibili, trattandosi di una serie storica non completa per i tre anni presi a riferimento;
- la data di ricevimento della nuova proposta LT CCM per la CCR *Italy North* da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è l'11 agosto 2025; di conseguenza, avendo a disposizione sei mesi per adottare una decisione ai sensi dell'articolo 4.9 del

Regolamento FCA, le Autorità di regolazione della CCR sono tenute ad assumere una decisione in merito entro l'11 febbraio 2026;

- durante il processo di approvazione della nuova proposta LT CCM per la CCR *Italy North*, le Autorità nazionali di regolazione della Regione hanno ritenuto opportuno apportare alcune modifiche marginali alla metodologia presentata dai TSO avvalendosi della facoltà loro concessa dagli articoli 4.5 del Regolamento FCA e 5.6 del Regolamento 2019/942 di rivedere, se necessario, le proposte;
- tali emendamenti minimali hanno la finalità principale di prevedere che:
  - i. l'attivazione dell'*export corner* per il calcolo statistico della capacità di lungo termine sia obbligatoria, eliminando margini discrezionali e garantendo un'applicazione uniforme della modalità di calcolo;
  - ii. l'entrata in vigore della nuova metodologia sia posticipata di un anno, a novembre 2027, per consentire ai TSO un arco ragionevole di tempo per effettuare test approfonditi e consolidare l'approccio di calcolo;
  - iii. sia fatto riferimento alla decisione ACER 04/2024, che ha istituito la nuova CCR *Central Europe* e alla eventualità che possa rendersi necessaria una soluzione transitoria qualora la nuova metodologia per il calcolo della capacità giornaliera della CCR *Central Europe*, che adotta un approccio *flow-based*, entrasse in vigore prima dell'aggiornamento della LT CCM, basata su un modello statistico;
- le proposte di emendamento sono state esaminate attentamente dai TSO della CCR *Italy North* che hanno formulato un'unica proposta di modifica, consistente nella revisione della scadenza loro assegnata per lo sviluppo e la trasmissione della suddetta soluzione transitoria, proponendo di sostituire il termine di 10 mesi prima dell'implementazione della metodologia per il calcolo della capacità giornaliera della CCR *Central Europe* — originariamente indicato dalle Autorità di regolazione della Regione — con un termine di 2 mesi prima;
- a seguito di una riunione di allineamento svoltasi il 4 febbraio 2026, le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno concordato di eliminare, per il momento, qualsiasi riferimento a una scadenza puntuale per lo sviluppo e la trasmissione della soluzione transitoria, mantenendo il solo principio generale e il mandato rivolto ai TSO della CCR *Italy North* di sviluppare un meccanismo che tenga debitamente conto della durata del processo di implementazione;
- in data 9 febbraio 2026, tramite votazione elettronica, le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno deciso all'unanimità di emendare la metodologia, coerentemente a quanto richiamato nei punti precedenti, inclusa la proposta di modifica finale avanzata dai TSO della Regione, ed approvare la nuova proposta di metodologia, così come trasmessa con la comunicazione INERRF;
- la decisione assunta dalle Autorità di regolazione della CCR *Italy North* nell'ambito di INERRF ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4.10 del Regolamento FCA.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno approvare la nuova versione della metodologia di calcolo della capacità di lungo termine, così come emendata dalle Autorità di regolazione nazionale della Regione *Italy North*, conformemente alla decisione unanime assunta in sede INERRF il 9 febbraio 2026

**DELIBERA**

1. di approvare la nuova versione della metodologia per il calcolo della capacità di lungo termine sviluppata nell'ambito della CCR *Italy North*, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*)
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento, con il relativo allegato, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 febbraio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*